

Link alla norma codice terzo settore

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

Note: **Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017**

Titolo V

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Delle organizzazioni di volontariato

Art. 32

Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore **costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato,**

per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

(Note articolo 5, comma 1, lettera y). y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni)

Art. 33

Risorse

1. Le organizzazioni di volontariato

possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

**In ogni caso,
il numero dei lavoratori impiegati nell'attività
non può essere superiore
al cinquanta per cento del numero dei volontari.**

(Nota sostituire

*“In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività
non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari”*

con

*“In ogni caso, le assunzioni e le prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura, devono essere deliberate dall'Assemblea, che
deve rappresentare l'organo sovrano dell'organizzazione di volontariato”*

(Nota modifica comma 1.

Un Socio o un terzo dovrebbe essere assunto, in base a una delibera dell'Assemblea.

Non si comprende perché viene limitata la libertà di assunzione.

Ove l'organo sovrano, che è l'Assemblea, delibera una assunzione, è evidente che ne assume tutte le responsabilità a favore dell'assunto.)

2. Salvo quanto previsto dal comma 3,

le organizzazioni di volontariato
possono trarre le risorse economiche
necessarie al loro funzionamento
e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse,

**quali quote associative,
contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari,
rendite patrimoniali
ed attività di raccolta fondi
nonché delle attività di cui all'articolo 6.**

*(Nota. Eliminare “Salvo quanto previsto dal comma 3”
perché impedisce le risorse economiche)*

3. Per l'attività di interesse generale prestata
le organizzazioni di volontariato possono ricevere,
soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.

(RIFORMULAZIONE. modificare

“Per l'attività di interesse generale prestata”

in

“Per l'attività di interesse generale prestata ai terzi”

Art. 34

Ordinamento ed amministrazione

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato
sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate, tra i propri associati,
dalle organizzazioni di volontariato associate.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

(Nota. Art. 2382. ((Cause di ineleggibilità e di decadenza.)) ((Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.))

2. Ai componenti degli organi sociali,

ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5
che siano in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile,

**non puo' essere attribuito alcun compenso,
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.**

(Nota. Art. 2397. (Composizione del collegio). Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.)

Capo II Delle associazioni di promozione sociale

Art. 35

Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale
sono enti del Terzo settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta,
da un numero non inferiore a sette persone fisiche
o a tre associazioni di promozione sociale

**per lo svolgimento in favore dei propri associati,
di loro familiari o di terzi
di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5,
avvalendosi in modo prevalente
dell'attivita' di volontariato dei propri associati.**

(Nota ASMU ITALIA)

MODIFICA

di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5,

CON

di una o piu' attivita' di cui agli articoli 5 e 6,
che devono essere inserite nei propri atti costitutivi e/o statuti
indicando l'oggetto principale in diretta attuazione
degli scopi istituzionali,

(NOTA ASMU ITALIA 2)

In riferimento al numero minimo di sette soci fondatori,
l'art. 18 della Costituzione e gli articoli 36, 37 e 38
del Codice Civile, tutti in vigore, per le Associazioni
non riconosciute non sono imposti numeri minimi,
riteniamo che il numero giusto, dovrebbe essere 3 e non 7.

2. Non sono associazioni di promozione sociale
i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni
di qualsiasi natura
in relazione all'ammissione degli associati
o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa
o che, infine,

collegano, in qualsiasi forma,
la partecipazione sociale alla titolarità
di azioni o quote di natura patrimoniale.

**3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale
possono prevedere l'ammissione come associati
di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,**

a condizione che il loro numero
non sia superiore al cinquanta per cento
del numero delle associazioni di promozione sociale.

**4. Il comma 3 non si applica
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
che associano un numero non inferiore
a cinquecento associazioni di promozione sociale.**

**5. La denominazione sociale deve contenere
l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.**

L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Art. 36

Risorse

**1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere
lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura,
anche dei propri associati,
fatto comunque salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 5,
solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell'attività di interesse generale al perseguimento delle finalità'.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività
non può essere superiore
al cinquanta per cento del numero dei volontari
o al cinque per cento del numero degli associati.**

*(Note. articolo 17, comma 5. La qualità di volontario
è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l'ente di cui il volontario è socio o associato
o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.)*

*(Nota sostituire
solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell'attività di interesse generale al perseguimento delle finalità'.
"In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività
non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari
o al cinque per cento del numero degli associati.")*

con
*solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
delle attività sociali per il perseguimento degli scopi sociali.
"In ogni caso, le assunzioni e le prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura, devono essere deliberate dall'Assemblea, che
deve rappresentare l'organo sovrano dell'Associazione di Promozione Sociale
e deve ottenere i due terzi dei voti favorevoli dei presenti")*

(Nota modifica comma 1.

Un Socio o un terzo dovrebbe essere assunto, in base a una delibera dell'Assemblea.

Non si comprende perché viene limitata la libertà di assunzione.

Ove l'organo sovrano, che è l'Assemblea, delibera una assunzione, è evidente che ne assume tutte le responsabilità a favore dell'assunto con la decisione dell'Organo Sovrano.)

Capo III

Degli enti filantropici

Art. 37

Enti filantropici

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. 2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Art. 38

Risorse

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. 2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.

Art. 39

Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Capo IV

Delle imprese sociali

Art. 40

Rinvio

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Capo V

Delle reti associative

Art. 41

Reti associative

1. **Le reti associative** sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

- a) associano, **anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti,**

un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore,

- o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;**
- b) **svolgono**, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza **in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.**

2. Sono reti associative nazionali

le reti associative di cui al comma 1 che associano, **anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.**

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

(Note 59, comma 1, lettera b). Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da: b) quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;)

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72

che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

(Nota . Art. 103 comma 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.)

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in assemblea
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Capo VI Delle societa' di mutuo soccorso

Art. 42

Rinvio

1. Le societa' di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

Art. 43

Trasformazione

1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

Art. 44

Modifiche e integrazioni alla disciplina

1. Alle societa' di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.